Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 16 settembre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I o II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 217 del 16 settembre 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Comune di Treviglio:** Elenco delle obbligazioni 4 %, emissione 1887-1907, sorteggiate il 1° settembre 1939-XVII, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni del prestito 1893 sorteggiate nella 43ª estrazione. — **Soc. an. Officine elettriche genovesi, in Genova:** Obbligazioni 3 % sorteggiate nella 7ª estrazione del 30 agosto 1939-XVII. — **Soc. an. « Lariana », in Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1939-XVII, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora rimborsate. — **Comune di Trieste:** Obbligazioni del prestito dell'anno 1914 sorteggiate nella 25ª estrazione del 1° settembre 1939-XVII.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1320.

Esecutorietà della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui alla Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore di Etiopia, e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunità di sottoporre a revisione le disposizioni della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 e modificata con varie convenzioni addizionali, al fine di meglio soddisfare alcune esigenze rivelatesi con il decorso del tempo;

Desiderando altresì riaffermare i vincoli di amicizia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia;

Hanno risoluto di stipulare una nuova Convenzione di amicizia e buon vicinato e a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano, Ministro per gli affari esteri;

La Serenissima Repubblica di San Marino:

Sua Eccellenza il Nobile Giuliano Gozi, Segretario di Stato per gli affari esteri;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Le relazioni fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di mutua amicizia e di buon vicinato.

La Repubblica di San Marino, nella certezza che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà e indipendenza, dichiara che non accetterà quella di nessun'altra potenza.

Art. 2.

Le due Parti contraenti, constatando che il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e quello della Repubblica di San Marino, per la possibilità di diretti rapporti fra di essi, non hanno finora sentito la necessità di istituire, l'uno presso l'altro una rappresentanza diplomatica, si riservano tuttavia di provvedervi quando, di comune accordo, ravvisassero tale necessità.

La situazione dei rappresentanti diplomatici, qualora siano nominati, e dei rappresentanti consolari di ciascuna delle Parti contraenti presso l'altra sarà regolata, per quanto concerne il loro trattamento e le loro funzioni, dal diritto internazionale e non potrà, a condizione di reciprocità, essere meno favorevole di quella dei rappresentanti consolari e diplomatici della nazione più favorita.

Art. 3.

Nel territorio dei terzi Stati, presso i quali la Repubblica di San Marino non abbia istituito o non istituisca una propria rappresentanza diplomatica, e fuori della circoscrizione delle rappresentanze consolari della Repubblica, le autorità consolari italiane concederanno la loro assistenza ai cittadini sammarinesi che la richiedano.

Art. 4.

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali.

CAPO II.

Dell'assistenza giudiziaria in materia civile.

Art. 5.

Le decisioni, in materia civile, commerciale e amministrativa, pronunciate da autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, hanno l'autorità della cosa giudicata nel territorio dell'altro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1° che la decisione sia stata regolarmente notificata ed abbia acquistato forza di giudicato nel Paese nel quale è stata emanata;

2° che la decisione non sia in contraddizione con altra già pronunciata, sulla stessa controversia, da un'autorità giurisdizionale dello Stato nel quale la decisione viene invocata;

3° che, al momento della emanazione della decisione, non fosse pendente, nello Stato ove essa viene invocata, un giudizio per la stessa controversia;

4° che la decisione non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato nel quale viene invocata.

Art. 6.

Le decisioni indicate nel precedente articolo e gli altri provvedimenti delle autorità giurisdizionali di uno dei due Stati, in materia civile, commerciale ed amministrativa, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata, sia mobiliare che immobiliare, o per l'iscrizione di ipoteca o per la trascrizione, nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutori.

L'esecutorietà può essere dichiarata soltanto se concorrono le condizioni prevedute dall'art. 5 e se si tratta di decisione o di provvedimento esecutorio secondo la legge dello Stato dal quale dipende l'autorità che lo ha emanato.

L'esecutorietà è dichiarata, su istanza della parte interessata, con decreto pronunciato senza contraddittorio, nel Regno, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione, e, nella Repubblica, dal commissario della legge.

Contro il decreto che pronuncia sulla domanda di dichiarazione di esecutorietà è ammesso ricorso, nel termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto stesso, rispettivamente alla corte di appello o al giudice di appello.

Contro la decisione della corte di appello o del giudice di appello non è ammesso alcun ulteriore gravame.

Art. 7.

La parte, che invoca l'autorità della decisione, o che chiede la dichiarazione di esecutorietà della decisione o del provvedimento, ne deve presentare un esemplare, spedito in forma autentica.

L'autenticità della spedizione, come pure il concorso della condizione preveduta dal n. 1° dell'art. 5, risultano da una attestazione apposta in calce alla sentenza o al provvedimento:

a) se si tratta di decisione dell'autorità giudiziaria italiana, dal presidente della corte di appello nella cui circoscrizione la decisione o il provvedimento è stato emanato;

b) se si tratta di decisioni o provvedimenti di altre autorità giurisdizionali italiane, dall'autorità stessa, o, qualora questa sia organo collegiale, dal suo presidente;

c) se si tratta di decisioni o provvedimenti di autorità giurisdizionale sammarinese, dal Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche alle sentenze arbitrali pronunciate in uno dei due Stati e ivi dichiarate esecutive dalla competente autorità giurisdizionale.

Art. 9.

Gli atti autentici, che hanno valore di titolo esecutivo in uno dei due Stati, possono costituire titolo per l'esecuzione forzata nell'altro Stato, quando siano stati dichiarati esecutorii.

L'esecutorietà è concessa se l'atto riunisce le condizioni necessarie per la sua autenticità nello Stato dove è stato ricevuto, se è esecutorio in base alla legge dello Stato stesso, e se le disposizioni della cui esecuzione si tratta non sono contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato dove l'esecuzione deve aver luogo.

Per la dichiarazione di esecutorietà si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° comma dell'art. 6, sostituiti, per gli atti che devono avere esecuzione in Italia, il presidente del tribunale al presidente della corte di appello e il tribunale alla corte di appello.

Art. 10.

La notificazione di atti di procedura relativi a giudizi civili o commerciali vertenti in uno dei due Stati sarà eseguita, nel territorio dell'altro Stato, dall'autorità competente in base alla legge dello Stato stesso, su richiesta della parte interessata o dell'autorità giurisdizionale avanti alla quale pende il giudizio.

Le autorità giurisdizionali di ciascuno dei due Stati potranno richiedere quelle dell'altro Stato per l'esecuzione di atti istruttori o di qualsiasi altro atto di procedura, relativi a giudizi civili o commerciali vertenti avanti alle prime. L'esecuzione della rogatoria avverrà nelle forme stabilite dalla legge dello Stato dove essa deve aver luogo, su richiesta della parte interessata o della autorità giurisdizionale avanti alla quale verte il giudizio.

Per tutto quanto concerne le materie prevedute dai due commi precedenti le autorità giurisdizionali dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di loro.

Le spese di notificazione degli atti e dell'esecuzione delle commissioni rogatorie fanno carico alla parte interessata e sono da questa direttamente anticipate all'autorità richiesta, salvo che si tratti di un atto che, secondo la legge dello Stato richiedente, deve essere eseguito di ufficio, nel qual caso la spesa rimane a carico dello Stato richiesto senza diritto a rimborso.

Art. 11.

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a far valere i loro diritti e interessi avanti alle autorità giurisdizionali dell'altro Stato alle medesime condizioni alle quali ciò è consentito ai nazionali.

Parimenti, essi saranno ammessi al beneficio del gratuito patrocinio alle medesime condizioni alle quali possono esservi ammessi i nazionali, in base a un certificato di indigenza rilasciato dalla competente autorità del luogo di residenza abituale del richiedente. L'autorità competente a rilasciare il certificato di indigenza e l'autorità competente a pronunciare sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio, possono, a questi fini, richiedere direttamente informazioni alle autorità dell'altro Stato.

L'ammissione al gratuito patrocinio concessa dalle autorità di uno dei due Stati per un giudizio ivi vertente, produrrà effetto di diritto, per tutti gli atti da compiersi nell'altro Stato, relativamente allo stesso giudizio o all'esecuzione della sentenza in esso emanata.

CAPO III.

Dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 12.

Le Parti contraenti si obbligano a consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui, che trovandosi nel territorio dello Stato richiesto, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente come autori o complici di uno dei reati preveduti dall'articolo seguente.

Esse potranno del pari consegnarsi reciprocamente, a richiesta, gli individui perseguiti o condannati per altri reati.

Art. 13.

L'obbligo stabilito dal 1° comma dell'articolo precedente concerne i reati qualificati, rispettivamente, dalla legge italiana, delitti, dalla legge sammarinese, delitti o misfatti, per i quali sia stata inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, ad un anno.

Salvo quanto è successivamente disposto per i disertori e per i renitenti alla leva militare, l'estradizione non è concessa se il fatto non è punibile sia in base alla legge dello Stato richiedente, sia in base a quella dello Stato richiesto.

L'estradizione non è neppure concessa per i reati preveduti esclusivamente dalle leggi sulla stampa, nè per i reati politici, nè per quelli ad essi connessi, salvo che il reato politico costituisca un attentato alla vita o alla incolumità personale, o un attentato alla proprietà commesso con mezzi che costituiscano un pericolo per la sicurezza pubblica.

Nei casi preveduti dal comma precedente, l'apprezzamento della natura dei fatti è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

Art. 14.

L'obbligo preveduto dal 1° comma dell'art. 12 si estende all'estradizione degli individui ai quali siano applicate, per decisione dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza restrittive della libertà personale.

Art. 15.

L'estradizione può essere rifiutata:

1° se le autorità dello Stato richiesto, secondo le leggi di questo, sono competenti a conoscere del reato;

2° se il fatto è stato commesso sul territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta non considerano punibile un simile fatto commesso all'estero;

3° se, secondo le leggi della Parte richiesta, l'azione penale o la condanna è considerata prescritta al momento in cui la domanda di estradizione è stata presentata.

Se gli elementi risultanti dai documenti prodotti non sono sufficienti per una decisione, secondo la legge della Parte richiesta, saranno completati a sua domanda.

Art. 16.

Le Parti contraenti non concedono l'estradizione dei propri cittadini salvo che essi abbiano ottenuto la cittadinanza della Parte richiesta dopo di avere commesso il reato.

L'estradizione può essere rifiutata se l'imputato o condannato è un apolide il quale, durante il decennio precedente il reato da lui commesso, ha avuto ininterrottamente il proprio domicilio nel territorio dello Stato richiesto.

Quando l'estradizione non è concessa ai sensi dei due commi precedenti, lo Stato, nel territorio del quale il reato è stato commesso, trasmette copia degli atti del procedimento che sia stato ivi promosso o della sentenza ivi pronunciata allo Stato ove l'imputato o condannato si è rifugiato, ai fini del procedimento che, a norma della legge del secondo Stato, debba essere promosso.

Art. 17.

L'estradizione non avrà luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorità della Parte richiesta, la persona della quale è richiesta l'estradizione è stata messa fuori causa, o se il procedimento ha dato luogo a un giudizio definitivo, o se il prevenuto è stato graziato o amnistiato.

Art. 18.

La persona della quale è stata concessa l'estradizione potrà essere giudicata per qualsiasi altra infrazione connessa con quella in vista della quale l'estradizione ha avuto luogo, purchè a ciò non si opponga la disposizione dell'art. 13, comma 3° della presente Convenzione.

Se si tratta di reati non connessi, lo Stato al quale l'estradizione è stata concessa potrà chiedere all'altro di estenderne gli effetti ai fatti che intende perseguire.

Art. 19.

L'estradato non potrà essere consegnato a un terzo Stato, a causa di un reato commesso anteriormente all'estradizione e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, senza il previo assenso della Parte che l'ha consegnato.

Art. 20.

Le limitazioni della perseguibilità o della condanna dell'individuo estradato prevedute negli articoli 18 e 19 non si applicano se l'individuo estradato non ha lasciato il territorio dell'altra Parte entro i trenta giorni successivi alla sua liberazione definitiva, o se vi ritorna, o se è estradato nuovamente dopo aver lasciato detto territorio, o se l'individuo estradato, prima dell'estradizione, ha dichiarato alle autorità competenti della Parte richiesta che egli consentiva ad essere estradato nel terzo Stato avanti che fossero compiute le formalità dell'estradizione.

Art. 21.

Se l'individuo reclamato è perseguito o se egli è stato condannato dalle Autorità della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è domandata, l'estradizione, senza pregiudizio della decisione da prendersi immediatamente sulla domanda, potrà essere differita fino a che il procedimento penale sia terminato o fino a che la pena inflitta sia stata eseguita o condonata.

Tuttavia se, secondo la legislazione dello Stato richiedente la prescrizione dell'azione penale è prossima a compiersi, o se il ritardo nell'estradizione può pregiudicare il procedimento, sarà concessa l'estradizione temporanea, a meno che speciali considerazioni vi si oppongano e a condizione che l'individuo estradato sia restituito non appena il procedimento nel Paese richiedente sia terminato.

Art. 22.

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dall'autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente a quella dello Stato richiesto.

L'estradizione sarà concessa in base a una sentenza di condanna o a un mandato di cattura o ad un altro atto a questo equivalente, nel quale dovranno essere indicate la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

Detti atti saranno spediti in originale o in copia autentica dalla competente autorità giudiziaria del Paese richiedente.

Con la richiesta dovranno inoltre trasmettersi, se possibile, la descrizione dei contrassegni personali dell'individuo di cui si richiede l'estradizione, la sua fotografia ed ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

La richiesta e la concessione dell'estradizione dovranno essere autorizzate, in Italia dal Ministro di grazia e giustizia, e nella Repubblica di San Marino dalla Reggenza.

Art. 23.

Non appena sia presentata la domanda di estradizione, saranno prese le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. La persona arrestata sarà detenuta fino a che sia stato deciso sulla domanda di estradizione, e, se questa viene concessa, fino alla sua esecuzione.

In caso di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio in base a una dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente o in base a una segnalazione fatta nel bollettino delle ricerche dei criminali.

L'individuo arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se, nel termine di un mese a decorrere dal suo arresto, non siano pervenuti alla Parte richiesta la domanda di estradizione e i documenti relativi. Questo termine potrà essere prorogato a due mesi se l'individuo da estradare è segnalato come criminale pericoloso o se l'arresto è avvenuto esclusivamente in base a una segnalazione pubblicata nel bollettino delle ricerche dei criminali. Il rilascio dell'individuo arrestato provvisoriamente non pregiudica la sua estradizione dopo che siano pervenuti la domanda e i documenti relativi.

Art. 24.

Se un individuo è perseguito da più Stati per reati commessi nel loro territorio, l'estradizione sarà concessa allo Stato nel territorio del quale è stato commesso il reato, che, secondo la legge della Parte richiesta, deve essere considerato come più grave. Se detto Stato è quello di cui l'individuo è cittadino, l'estradizione sarà concessa alla condizione che, secondo la sua legislazione, l'estradato possa essere perseguito per gli altri reati.

Art. 25.

Quando l'estradizione è concessa, l'individuo da estradare è consegnato dalle autorità dello Stato richiesto a quelle dello Stato richiedente, alla frontiera fra i due Stati, secondo gli accordi presi a tal fine.

Se lo Stato richiedente non provvede, per quanto lo concerne, alla esecuzione dell'estradizione nel termine di tre mesi dal giorno della notificazione dell'accoglimento della domanda, l'individuo di cui è stata richiesta l'estradizione è rimesso in libertà.

Art. 26.

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente. La consegna comprenderà tutti gli oggetti che possano servire alla prova del reato e avrà luogo anche se l'estradizione non abbia potuto essere effettuata a causa della fuga o della morte del criminale.

Restano impregiudicati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, le quali dovranno essere restituite senza spesa alla fine del procedimento.

Art. 27.

Il permesso di transito sul territorio di una delle Parti contraenti di una persona consegnata da un terzo Stato all'altra Parte sarà concesso su semplice domanda, senza alcuna formalità giudiziaria, a condizione che non ricorra alcuno dei casi preveduti dagli articoli 15 e 16 e che gravi motivi di ordine pubblico non vi si oppongano. La traduzione del detenuto sarà effettuata con i mezzi più rapidi sotto la sorveglianza di agenti del Paese richiesto per il transito.

Il detenuto non è di regola ammesso a entrare nel Paese richiesto fino a che il permesso di transito non sia stato concesso.

Art. 28.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra Parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale.

La richiesta è fatta dall'autorità dello Stato richiedente, competente a procedere all'esecuzione della sentenza o del provvedimento, all'autorità dello Stato richiesto, la quale, secondo la legge dello Stato stesso, è competente a procedere all'esecuzione di simili sentenze o provvedimenti.

La richiesta deve essere accompagnata da una copia autentica della sentenza o del provvedimento della cui esecuzione si tratta e da una dichiarazione dell'autorità richiedente dalla quale risulti che contro la sentenza o il provvedimento stesso non sono ammessi, secondo la legge dello Stato richiedente, ricorsi od opposizioni.

L'esecuzione ha luogo secondo le norme applicabili, nello Stato richiesto, per l'esecuzione di analoghe sentenze o provvedimenti.

L'esecuzione non può aver luogo se non vi abbia consentito, a proprio discrezionale giudizio, in Italia, il Ministro dal quale dipende l'autorità che dovrebbe procedervi, e, nella Repubblica di San Marino, la Reggenza.

L'autorità che ha proceduto all'esecuzione trasmette alla autorità che ha fatto la richiesta la somma riscossa, detratte le spese di riscossione.

Art. 29.

L'autorità giudiziaria di ciascuna delle Parti contraenti procederà, su richiesta dell'autorità giudiziaria dell'altra Parte, alla notificazione di atti, alla esecuzione di atti istruttori, compreso il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato, e al compimento di ogni altro atto relativo a procedimenti penali che si svolgano avanti alle autorità predette.

Per quanto concerne la materia preveduta dal precedente comma, le autorità giudiziarie dei due Stati corrisponderanno direttamente fra di esse. In caso di incompetenza dell'autorità richiesta, la commissione rogatoria sarà trasmessa di ufficio all'autorità dello stesso Stato competente secondo la legislazione di esso.

L'esecuzione di una commissione rogatoria potrà essere rifiutata soltanto quando non rientri nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

Art. 30.

Quando, in un procedimento penale svolgentesi in uno degli Stati contraenti, l'autorità giudiziaria ritenga necessario l'esame di documenti che si trovino in possesso delle autorità dell'altra Parte contraente, ne farà richiesta a dette autorità, le quali procederanno alla trasmissione dei documenti richiesti, salvo l'obbligo della Parte richiedente di restituirli nel più breve termine.

La stessa disposizione si applica per i corpi di reato e per ogni altro oggetto che possa servire alla convinzione o alla discolpa dell'imputato.

Art. 31.

Se, in un procedimento penale, svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è necessaria la comparizione personale di un testimonio o di un perito, il quale si trova nel territorio dell'altro Stato, questo provvede a notificargli la citazione a comparire, facendogli, quando occorra, un congruo anticipo per le spese di viaggio, salvo rimborso da parte dello Stato richiedente.

Qualora il testimonio o il perito, senza giustificato motivo, non ottemperi alla citazione, lo Stato richiesto adotterà nei suoi confronti i provvedimenti che la sua legislazione prevede per la mancata comparizione di testimoni o periti avanti all'autorità giudiziaria nazionale.

Il testimonio o il perito, per tutto il tempo necessario a prestare la propria testimonianza o a compiere il proprio incarico e per fare ritorno al proprio Paese, non potrà essere perseguito o arrestato nel territorio dello Stato richiedente, per fatti o condanne precedenti, nè per partecipazione ai fatti cui il procedimento si riferisce.

Art. 32.

Se, in un procedimento penale svolgentesi avanti all'autorità giudiziaria di uno dei due Stati, è ritenuto utile il confronto con individui detenuti nell'altro Stato, questo, a richiesta dell'autorità suddetta, effettuerà la consegna dei detenuti, con obbligo di restituzione nel più breve termine,

Art. 33.

Le disposizioni dei precedenti articoli 29, 30, 31 e 32 si osservano anche per le procedure giudiziarie dirette all'applicazione di misure di sicurezza.

Art. 34.

Ciascuno dei due Stati contraenti trasmetterà all'altro gli estratti di tutti i provvedimenti, i quali, in base alla legislazione del primo Stato, debbano essere iscritti nel casellario giudiziale, e che riguardino cittadini del secondo Stato.

In ciascuno dei due Stati sarà riconosciuta efficacia ai certificati penali rilasciati dalla competente autorità dell'altro Stato.

Art. 35.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo comma, e dall'art. 31, primo comma, l'adempimento degli obblighi stabiliti in questo capo da parte di uno dei due Stati, non darà luogo a rimborso di spese.

CAPO IV.

Dell'assistenza amministrativa.

Art. 36.

Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti.

A tal fine, dette autorità corrisponderanno direttamente fra esse.

L'adempimento degli obblighi derivanti da questo articolo non dà luogo a rimborso di spese da parte dello Stato richiedente.

Art. 37.

Ciascuno dei due Stati potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione dei crediti dell'altro Stato, per imposte, tasse e tributi di ogni specie, compresi quelli degli enti locali per le relative spese, sovratasse e altre penalità, come pure per pene pecuniarie inflitte da autorità amministrative, e per titoli analoghi.

Si applicano, per la riscossione di detti crediti, le disposizioni dell'art. 28, 2°, 3°, 4° e 5° comma.

Art. 38.

I due Stati si trasmetteranno scambievolmente senza spese, in copia autentica debitamente legalizzata, gli atti dello stato civile formati nel territorio di uno di essi e concernenti cittadini dell'altro Stato.

Gli atti di matrimoni fra persone domiciliate in due diversi comuni dovranno essere comunicati in duplice copia.

La trasmissione delle copie degli atti di stato civile sarà fatta mensilmente. Essa è effettuata, per l'Italia, dal procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile che ha ricevuto l'atto, al commissario della legge in San Marino; e, per la Repubblica di San Marino, dal commissario della legge al procuratore del Re Imperatore presso il tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio di stato civile competente, secondo la legge italiana, per la trascrizione o l'annotazione dell'atto.

Resta inteso che la trasmissione e l'accettazione delle copie degli atti di stato civile non pregiudica la questione della cittadinanza delle persone cui gli atti stessi si riferiscono.

Art. 39.

Gli atti di qualsiasi natura ricevuti o formati in Italia non saranno soggetti, perchè se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalità di legalizzazione, oltre quella richiesta nel Regno, quando vengano prodotti fuori della circoscrizione della provincia nella quale furono ricevuti o formati e quelli ricevuti o formati nella Repubblica non saranno soggetti, perchè se ne possa fare uso in Italia, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica stessa.

Art. 40.

Ciascuno dei due Stati contraenti si obbliga a vigilare perchè non si introducano nel suo territorio individui che abbiano disertato dalle Forze armate dell'altro Stato o che siano ivi renitenti alla leva, o che comunque intendano sottrarsi ad un servizio personale, per la prestazione del quale, in detto Stato, siano applicabili misure di coazione.

Qualora gli individui suindicati si introducessero nel territorio di uno degli Stati contraenti, questo procederà, anche senza esserne richiesto, alla loro ricerca, al loro arresto e alla loro consegna all'altro Stato contraente, al quale saranno egualmente consegnate le armi e gli altri oggetti di qualsiasi specie ad esso appartenenti, che gli individui medesimi avessero asportato.

Gli obblighi preveduti dai due commi precedenti non si estendono agli individui che siano cittadini dello Stato nel quale si rifugiano nè agli apolidi che si trovino nelle condizioni prevedute dal secondo comma dell'art. 16.

L'adempimento degli obblighi suddetti non dà luogo ad alcun rimborso di spese fra le parti contraenti.

Art. 41.

I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell'altro Stato saranno ivi ammessi a beneficiare di tutte le forme di assistenza, che, in relazione ai mezzi di cui lo Stato stesso dispone, siano, nel suo territorio, prestate ai nazionali.

Per l'assistenza preveduta dal comma precedente lo Stato che la presta non avrà titolo ad alcun rimborso di spesa nei confronti dell'altro Stato o di qualsiasi ente pubblico da questo dipendente.

Rimane salvo il diritto dello Stato, che ha prestata l'assistenza, al rimborso della spesa sostenuta, nei confronti della persona assistita o di coloro che siano verso di essa tenuti all'obbligo degli alimenti, qualora la prima o i secondi siano in grado di provvedere a detto rimborso.

Lo Stato cui appartiene la persona assistita procederà, a richiesta dello Stato che ha prestato l'assistenza, alla riscossione del credito, nel suo territorio. La riscossione avrà luogo secondo la procedura in uso, per simili crediti, nello Stato ove essa viene eseguita.

CAPO V.

Del diritto di autore e delle privative industriali.

Art. 42.

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi abusiva riproduzione, pubblicazione, diffusione, rappresentazione o esecuzione delle opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche, protette in base alle norme sul diritto di autore vigenti nell'altro Stato.

Il Governo della Repubblica di San Marino consentirà, a tal fine, alla Società italiana degli autori ed editori la fa-

coltà, di concedere i permessi per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle opere affidate alla tutela della Società predetta da parte dei suoi iscritti, nonchè di determinarne e di esigerne i proventi. Per l'esercizio della facoltà suindicata la Società nominerà, previo gradimento del Governo della Repubblica, un proprio rappresentante in San Marino.

Art. 43.

Ciascuno dei due Stati si obbliga ad impedire, nel proprio territorio, qualsiasi usurpazione di invenzioni, di modelli e di disegni che siano oggetto, nell'altro Stato, di diritti di privativa industriale, nonchè qualsiasi usurpazione o contraffazione di marchi di fabbrica o di commercio regolarmente registrati e protetti nell'altro Stato.

CAPO VI.

Disposizioni finanziarie.

Art. 44.

La Repubblica di San Marino rinuncia al diritto di libero transito, in esenzione da dazi doganali e diritti accessori, attraverso il territorio italiano, di merci e di prodotti di ogni specie che siano importati nel territorio della Repubblica da terzi Stati.

Sarà tuttavia consentito il transito attraverso il territorio del Regno, in esenzione da qualsiasi dazio o diritto, di pubblicazioni, di oggetti d'arte, e di materiale scientifico o didattico, inviati in dono al Governo della Repubblica, nonchè di insegne e medaglie, francobolli e stampati e altri simili oggetti e valori, destinati all'uso del Governo medesimo.

Art. 45.

La Repubblica di San Marino si obbliga ad impedire, nel suo territorio, la coltivazione del tabacco, come pure la produzione di qualsiasi genere che sia o sia per essere soggetto a imposta di fabbricazione in Italia, ad eccezione dell'energia elettrica per il consumo locale.

Tuttavia le industrie relative ai prodotti soggetti nel Regno a regime di monopolio o d'imposta di fabbricazione, le quali alla data, in cui la disposizione del comma precedente divenga applicabile, si trovino in esercizio, saranno ammesse, in deroga alla disposizione stessa, a continuare la loro attività nei limiti nei quali l'abbiano precedentemente esercitata.

In relazione a questa deroga il Governo della Repubblica denuncerà le industrie di cui si tratta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e la relativa capacità produttiva.

Analogamente, qualora altri prodotti venissero nell'avvenire assoggettati nel Regno a regime di monopolio o di imposta di fabbricazione, il Governo della Repubblica denuncerà l'esistenza di analoghe industrie che si trovassero già in esercizio nel proprio territorio, indicandone la capacità produttiva, ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo.

Art. 46.

Il Governo e gli abitanti della Repubblica beneficeranno, in materia di dazi doganali e di imposte di fabbricazione, di tutte le esenzioni e agevolazioni prevedute dalle leggi italiane.

Particolari accordi saranno presi fra le competenti Amministrazioni dei due Stati, allo scopo di disciplinare l'uso di dette concessioni.

Art. 47.

Il Governo della Repubblica di San Marino si impegna:

1° a non effettuare alcuna nuova coniazione di monete di qualsiasi specie, salvo che si tratti di monete di oro, e in questo caso si varrà dei servizi della Regia zecca;

2° a non emettere nè direttamente, nè per mezzo di enti o di istituti nazionali o stranieri, biglietti di banca o di Stato o surrogati monetari di qualsiasi specie;

3° a non adottare alcun provvedimento finanziario che possa, direttamente o indirettamente, in qualunque modo o misura, influire sul regime tributario o sulla circolazione monetaria del Regno d'Italia.

Le monete sammarinesi coniate in applicazione di precedenti convenzioni intervenute fra i due Stati continueranno ad avere corso nel Regno, in conformità alle convenzioni stesse e nei limiti da esse stabiliti.

Qualora nell'avvenire il Governo italiano ritenesse opportuno di consentire, a deroga di quanto stabilito al precedente n. 1, la coniazione di monete sammarinesi, il Governo della Repubblica di San Marino si impegna fin da adesso a servirsi unicamente e in ogni caso della Regia zecca.

Art. 48.

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di tabacco di ogni qualità non eccedente i chilogrammi 12.000 annui, di cui non più di 6000 di tabacco greggio o in foglia e il resto lavorato.

Per la somministrazione di cui al precedente comma il Governo della Repubblica corrisponderà un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Art. 49.

Il Governo italiano somministrerà al Governo della Repubblica di San Marino, a richiesta di questo, per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un quantitativo di sale bianco di Cervia, non eccedente i 110.000 chilogrammi annui, ad un prezzo ragguagliato al costo medio dell'anno precedente.

Il Governo italiano si obbliga inoltre a fornire al Governo della Repubblica di San Marino, allo stesso prezzo di favore stabilito per l'industria nazionale, quel quantitativo di sale che potesse abbisognare per le esigenze di nuove industrie che fossero impiantate nel territorio della Repubblica, nonchè, egualmente a prezzo di favore, il sale pastorizio.

Art. 50.

Il Governo della Repubblica di San Marino avrà la facoltà di acquistare in Italia, in esenzione da imposta governativa, un quantitativo di fiammiferi non eccedente il numero di 15.000.000 di unità all'anno.

Art. 51.

Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.

I generi soggetti, nel Regno, a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non potranno essere introdotti dal territorio della Repubblica in quello del Regno, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti, che abbiano assolto

nel Regno l'imposta. I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione, provenienti dal territorio della Repubblica sforniti dei detti documenti di prova, saranno considerati in contrabbando.

Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applicherà indipendentemente dall'entità dal quantitativo che venga introdotto nel Regno, salvo le tolleranze d'uso.

I Governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte, concernenti i generi di privativa e quelli soggetti a imposta di fabbricazione.

Art. 52.

In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo italiano la somma annua di lire 3.600.000 pagabile a rate trimestrali posticipate, con decorrenza dal 1° gennaio 1939, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza.

CAPO VII.

Disposizioni varie e finali.

Art. 53.

Le misure necessarie per la protezione della persona e degli interessi dei minori, cittadini di uno dei due Stati contraenti, che si trovino nel territorio dell'altro Stato, saranno adottate dalle autorità locali, fino a che non sia costituita la tutela secondo la legge nazionale dell'incapace, come pure nei casi di urgenza.

Art. 54.

Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto, quali le parrocchie, le chiese pubbliche aperte al culto, le associazioni religiose, le confraternite, eretti o riconosciuti in uno dei due Stati, saranno soggetti alla legge dello Stato stesso, per quanto concerne la loro capacità di acquistare, di possedere e di disporre nell'altro Stato, salva l'osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ivi vigenti.

Art. 55.

I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi a circolare liberamente nell'altro, senza obbligo di munirsi di passaporto.

Art. 56.

I cittadini della Repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle provincie di Forlì e di Pesaro, purchè si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.

Similmente, i cittadini del Regno d'Italia, residenti nelle provincie di Pesaro e Forlì, muniti della licenza di porto d'arma da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna, qualora caccino nel territorio della Repubblica di San Marino, purchè si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.

Pari trattamento viene fatto entro i limiti territoriali, per l'esercizio dell'uccellagione.

A tal fine l'autorità di San Marino e quelle di pubblica sicurezza delle due anzidette provincie italiane si comunicheranno reciprocamente, a richiesta, l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto d'armi da caccia o di aucupio.

Art. 57.

I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto concerne la leva e il servizio militare, come i cittadini residenti nel Regno.

Art. 58.

I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella Repubblica potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel Regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate fra il Governo della Repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente Ministero.

La presente Convenzione sarà ratificata dalle Parti contraenti, e lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma al più presto possibile.

Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avrà, a decorrere da tale data, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia, da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cesseranno di avere vigore fra le parti la Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Firenze il 28 giugno 1897 e le relative Convenzioni addizionali.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Roma il 31 marzo 1939-XVII dell'E. F. e 1638 di F. R.

CIANO GOZI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. 1321.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Immacolata Concezione, in Salerno e della trasformazione in parrocchiale di un beneficio curaziale nella parrocchia di S. Pietro in Camerillis dello stesso Comune.

N. 1321. R. decreto 6 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 4 ottobre 1937-XV, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della Immacolata Concezione, in Salerno e alla trasformazione in parrocchiale di un beneficio curaziale della parocchia di S. Pietro in Camerillis dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1939-XVII

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1322.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie del SS.mo Crocifisso, con sede in Livorno.

N. 1322. R. decreto 13 luglio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie del SS.mo Crocifisso, con Casa generalizia e sede in Livorno, via della Maddalena n. 3, e viene autorizzato il trasferimento a favore della Congregazione suddetta di beni immobili del valore approssimativo dichiarato di L. 204.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1939-XVII.

Approvazione delle tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 894;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1928, registro n. 4, foglio n. 216, che stabilisce le norme e le tabelle per i contributi dovuti dai consortisti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Viste le nuove proposte per l'anno 1940, approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione nella seduta del 14 aprile 1939-XVII, e modificate dal Comitato esecutivo, con i poteri del Consiglio di amministrazione, nella riunione del 26 luglio 1939-XVII;

Sentito il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, per l'anno 1940, le tariffe dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, secondo le tabelle *A, B, C,* allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

Tariffe per l'anno 1940 dei contributi dovuti dai consortisti dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione

TABELLA *A*.

Tariffa per la prevenzione (1)

I. — *Quote annuali*: da corrispondere obbligatoriamente, dal consortista all'Associazione per il servizio di prevenzione contro gli infortuni, comprendente tanto le visite obbligatorie periodiche, quanto le visite obbligatorie straordinarie.

1° Generatori:

a) fissi:

fino a 25 mq. di superficie riscaldata (2) . . L. 135

b) fissi, semifissi, locomobili:

oltre 25 mq. e fino a 100 mq. (3) . . . . L. 180

per ogni 100 mq. in più o frazione . . . . » 35

c) locomobili industriali e semifissi sotto i 25 mq. . . . . » 90

d) locomobili per uso agricolo fino a 25 mq. » 80

e) macchine da caffè e generatori piccoli fino a un mq. . . . . » 55

f) per generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri di capacità totale . . . . » 60

oltre 1000 e fino a 3000 litri . . . . . . » 85

per 1000 litri o frazione, oltre 3000, in più . » 30

2° Recipienti a vapore:

a) funzionanti come apparecchi singoli, ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore:

fino a 300 litri di capacità (4) . . . . . » 38

oltre 300 fino a 1000 . . . . » 59

oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 80

oltre 5000 . . . . » 105

b) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi . . . . » 59

oltre 2 sino a 4 . . . . » 80

oltre 4 sino a 6 . . . . » 107

oltre 6 . . . . » 130

3° Recipienti a pressione non di vapore (5) (aria compressa e simili):

per ogni singolo apparecchio:

fino a 300 litri di capacità totale . . . . » 22

oltre 300 fino a 1000 . . . . » 38

oltre 1000 fino a 5000 . . . . » 49

oltre 5000 . . . . » 70

Per i recipienti multipli di questa categoria, intendendo come tali quelli fra loro comunicanti in modo permanente, senza possibilità di intercettazione, si applica una tariffa ridotta secondo la norma seguente:

Gli apparecchi vengono considerati in ordine crescente di capacità.

Al primo ed al secondo si applica la tariffa intera corrispondente alla rispettiva capacità. Per il terzo, il quarto, il quinto tale tariffa viene ridotta per ciascuno di essi del 25 %; per ogni apparecchio successivo al quinto la riduzione sulla tariffa corrispondente alla rispettiva capacità è del 50 %.

4° Apparecchi inattivi dichiarati tali per tempo indeterminato o superiore ad un anno (art. 46 del regolamento):

da 1 a 5 apparecchi . . . . ciascuno L. 6

dal 6° apparecchio in poi . . . . . . » » 4

con un massimo complessivo non superiore a L. 100.

Qualora l'apparecchio sia riattivato, è dovuta altresì per intero la quota annuale.

---

(1) Le quote indicate nella presente tabella *A* si riferiscono agli apparecchi e impianti della prima zona (art. 6 decreto Ministeriale 19 aprile 1928). Per gli apparecchi e impianti della seconda zona è dovuta sulla quota annuale esposta un aumento del 30 %, per quelli della terza zona un aumento del 50 %.

Le quote comprensive delle spese di trasferta (viaggi e diarie), salvo che, per fatto del consortista, il sopraluogo dell'agente tecnico dell'Associazione debba ripetersi, nel qual caso è dovuto, per il secondo sopraluogo, il rimborso delle spese di trasferta (viaggi e diarie).

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità, anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox e simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si otterrà dividendo per 50 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso; e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(5) A tutti gli effetti della tariffa gli apparecchi per acetilene sono assimilati ai recipienti a pressione non di vapore.

II. — *Quote* dovute dai costruttori o riparatori per le visite interne e le prove idrauliche eseguite presso di essi a termini dell art. 52 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824 per ogni apparecchio:

a) generatori:	
fino a 25 mq.	L. 95
da 25 a 100 mq.	» 145
ogni 100 mq. o frazione in più	» 25
macchine da caffè e generatori piccoli fino a un mq.	» 55
generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri	» 60
oltre 1000 litri	» 85
b) recipienti (1):	
fino a 1000 litri o a due corpi	» 45
oltre	» 70

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme dal costruttore o dal riparatore, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

Quando si tratti di apparecchi per la rapida preparazione del caffè o di recipienti a pressione non di vapore, di capacità non superiore a 100 litri, la tassa è ridotta a L. 25 per le caldaie da caffè e a L. 20 per ogni recipiente, qualunque sia il loro numero, semprechè siano verificati nella stessa giornata.

Per i recipienti a pressione in genere la cui capacità non sia superiore a 25 litri, recipienti per acque gassate ed analoghi, funzionanti in luoghi frequentati dal pubblico, ed apparecchi similari, si applica la tariffa di L. 15 per ogni apparecchio, qualunque sia il loro numero.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero dovranno essere esibiti all'Associazione i certificati, rilasciati da Enti autorizzati nei rispettivi Paesi, dai quali gli apparecchi stessi risultino visitati e provati con buon esito presso il costruttore o il riparatore estero; tali certificati saranno accompagnati da tutti i documenti prescritti dall'art. 53 del regolamento.

In assenza di quanto sopra e quando detti certificati non siano riconosciuti dall'A.N.C.C. come equipollenti, sarà applicata all'utente di tali apparecchi, oltre alla tassa annuale, anche quella dovuta per essi dal costruttore o dal riparatore a sensi della presente tariffa, a compenso delle maggiori prestazioni che in questi casi dovranno essere date dai tecnici dell'Associazione.

III. — *Quote* per visite d'accertamento di demolizione o di modificazioni d'uso (art. 73):

generatori fino a 25 mq.	L. 25
generatori oltre 25 mq.	» 50
macchine da caffè, recipienti ed apparecchi esonerati	» 5

Quando il numero degli apparecchi presentati insieme per le visite di cui sopra, e verificati nello stesso sopraluogo, non sia inferiore a tre, la tariffa viene ridotta del 50 % per il 3° apparecchio e per ciascuno degli apparecchi successivi.

(1) Ivi compresi gli apparecchi per acetilene.

TABELLA *B*.

Tariffe per il controllo termico (2)

Tariffa I.

Quote dovute obbligatoriamente dal consortista all'Associazione per la prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio o dell'impianto termico (art. 92 regolamento 12 maggio 1927, n. 824) (3).

(V. nota (1) in calce alla tabella *A*).

a) per i generatori di vapore che siano soggetti alla sorveglianza contemplata nel titolo I del regolamento, il consortista non è sottoposto ad alcuna tariffa.

b) per una motrice fissa:	
fino a 50 cav.	L. 15
oltre a 50 cav.	» 25
per ogni motrice fissa in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	» 15
c) per ogni forno di calce	» 25
d) per ogni fornace di laterizi	» 105
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato	» 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	» 15
f) per un forno con camere o storte, nelle officine del gas, con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato	» 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	» 15
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria vetraria e per ogni forno o gassogeno separato	» 75
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	» 35
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:	
se a camere sovrapposte	» 75
se a camere contigue e fuoco continuo	» 145
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere:	
se a camere sovrapposte	» 35
se a camere contigue e fuoco continuo	» 70
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie	» 105
per ogni unità come sopra in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere	» 15

(2) Per il controllo termico si applicano le tre tariffe I, II, III. La tariffa I riguarda la quota dovuta all'atto della prima verifica e consegna. La tariffa II riguarda le quote dovute annualmente su ogni apparecchio soggetto a controllo a cominciare dall'anno successivo a quello della prima verifica e presa in consegna. La tariffa III riguarda il rimborso delle spese a cui è tenuto il consortista verso l'Associazione, e quando abbiano luogo le indagini e le prove, giusta gli articoli 93 e segg. del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(3) Per tutti gli impianti termici di cui alla tariffa I, i quali all'atto della presa in consegna sono denunciati permanentemente inattivi, la tariffa è ridotta del 50 %; in caso di riattivazione il consortista è tenuto al versamento della seconda metà della tariffa stessa.

i) per un forno da cemento . . . . L. 75
per ogni forno in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . . . » 35
l) per un impianto di riscaldamento . . . . . » 50
m) per ogni altro impianto termico . . . . . » 75
per ogni altro impianto termico in più nello stesso recinto, stabilimento o cantiere . . » 15

Tariffa II.

Quote annuali dovute obbligatoriamente dai consortisti all'Associazione sugli apparecchi presi in consegna, attivi di riserva (1), sottoposti a sorveglianza agli effetti degli articoli 93 e segg. del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con R. decreto 27 marzo 1930, n. 441:

a) per un generatore di vapore . . . . . . L. 20
b) per una motrice fissa . . . . » 20
c) per un forno a calce . . . . » 10
d) per una fornace da laterizi . . . . » 30
e) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato . . . . . . » 40
f) per un forno con camere o storte nelle officine del gas con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato . . » 20
g) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 20
per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 20
a camere contigue e fuoco continuo . . . . » 40
h) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati o per ogni forno o gassogeno separato usati in altre industrie . . . . » 30
i) per un forno da cemento . . . . » 20
l) per un impianto di riscaldamento . . . . » 15
m) per ogni altro impianto termico . . . . . » 20

Quando in uno stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più apparecchi contemplati nella presente tariffa, la quota dovuta per ciascun apparecchio, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

Questa tariffa non subisce modificazione per differenza di zona.

Tariffa III.

Per le indagini e prove obbligatorie effettivamente eseguite, il consortista deve all'Associazione, oltre alla somma per le trasferte, come appresso determinata (2), le quote sottoindicate:

a) per ogni operatore e per il primo giorno . . L. 120

(1) Gli apparecchi di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali.
Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

(2) Per le trasferte, il consortista è tenuto a versare all'Associazione una somma così costituita:
a) costo del biglietto ferroviario, o marittimo, o lacuale, in 1ª classe (o dell'automezzo, se necessario) di andata e ritorno fra la località sede d'ufficio del funzionario o la località cui si acceda con mezzi pubblici di trasporto, più vicina al posto di sopraluogo, maggiorandosi tale costo del 10 % per spese accessorie (facchinaggio e simili).
Quando per raggiungere la località del sopraluogo si debba ricorrere, oltrechè ai mezzi pubblici di trasporto, anche a mezzi privati, si aggiungerà il costo di questi a partire dal punto più prossimo al quale si possa pervenire coi mezzi pubblici medesimi;
b) diarie, nelle misure unitarie di L. 70 oppure di L. 50, a seconda che il sopraluogo abbia richiesto o no la pernottazione del funzionario fuori sede.

b) per ogni operatore e per ciascun giorno successivo . . . . L. 90
c) per analisi del combustibile (3) . . . . . » 120

Per indagini che abbiano richiesto non oltre mezza giornata le quote a) e b) sono ridotte del 50 % (4).

Per prove di *collaudo,* cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore o dall'installatore dell'impianto termico, le quote a) e b) sono aumentate del 50 %.

TABELLA O₁

Servizio della prevenzione

Tariffa I.

Per le visite straordinarie effettuate a richiesta del consortista, questi deve all'Associazione, oltre il rimborso delle spese di trasporto (diarie e viaggi) (5), le quote sottoindicate:

A) Visita interna e prova idraulica, per ogni operazione:

a) generatori:
fino a 25 mq. . . . . L. 100
da 25 a 100 mq. . . . . » 150
per ogni 100 mq. o frazione in più . . . . » 30
macchine da caffè e generatori piccoli fino a un mq. . . . . » 60
per generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 1000 litri . . . . » 65
oltre 1000 litri . . . . » 90

b) recipienti:
sino a 300 litri . . . . » 30
oltre 300 e sino a 1000 litri oppure a due corpi » 50
oltre . . . . » 75

Se la visita interna e la prova idraulica si eseguono nello stesso giorno, mentre la tariffa per la prima operazione è quella su riportata, la tariffa per la seconda operazione è ridotta del 50 %.

Per ogni prova a caldo la tariffa è il 25 % della precedente per i generatori, ed il 50 % per i recipienti.

B) Visite per compra o vendita (cessioni) in dipendenza dell'applicazione dell'art. 101 del regolamento.

Si applica la tariffa per la visita interna e prova idraulica.

Tariffa II.

A) Per visite e prove a bombole e recipienti mobili assimilabili (6):

a) per bombole destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
se di capacità non superiore a 2 litri, per ogni bombola . . . . L. 0,35
se di capacità oltre 2 litri e fino a 5 litri per ogni bombola . . . . » 0,50

(3) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione.
Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

(4) Per giorno di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente agli operatori per il viaggio di andata e ritorno fra la sede della Sezione o Sottosezione ed il posto ove trovasi l'apparecchio.

(5) Vedi nota (2).

(6) Visite previste dal regolamento, ma che si eseguiscono a richiesta dei consortisti o dei costruttori o fabbricanti.

per capacità superiore a 5 litri:

per le prime 50 bombole di una partita, per ogni bombola . . . . L. 2,50

dalla 51ª bombola alla 100ª di una partita, per ogni bombola . . . . » 1,50

dalla 101ª bombola alla 150ª di una partita, per ogni bombola . . . . » 1 —

per la 151ª bombola e successive di una partita, per ogni bombola . . . . . » 0,50

La retribuzione minima, salvo l'eccezione prevista nella nota che segue, è pari a L. 90, per mezza giornata, oppure a L. 180, per una giornata intera di lavoro, a seconda del tempo impiegato, calcolato questo a sensi del disposto della nota 4 in calce a pagina precedente;

b) per i bidoni di ossigeno terapeutico e per i recipienti trasportabili per acque gassate si applica la tariffa ridotta di L. 15, per ogni apparecchio, fino al numero di quattro e di L. 5 per ogni apparecchio in più, oltre i primi quattro, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nello stesso sopraluogo.

Per tutte le verifiche di cui al comma *A*, le spese di trasferta e quelle eventuali per trasporto di istrumenti, vengono conteggiate a parte, ma potranno essere proporzionalmente ridotte se nella stessa giornata l'agente tecnico avrà eseguito altri lavori di sorveglianza;

c) per prove di gabinetto:

per ogni prova completa corrispondente ad un lotto di 100 bombole o di 200, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . L. 20

B) Per prove di materiali:

prelievo provini . . . . » 90

per la esecuzione di prove sui materiali, per ogni mezza giornata . . . . » 90

N.B. — Quando il lavoro per prove di bombole o di materiali ovvero per punzonature di questi abbia richiesto un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata, il compenso potrà essere ulteriormente ridotto fino ad un minimo assoluto di L. 30.

Il Ministro: LANTINI

(4075)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Fassi Carlo di Milano, contrassegnati col n. 187, sono stati deformati.

(4125)

COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Avviso di rettifica

Nel titolo del decreto del DUCE di obbligatorietà U.N.I. in data 19 giugno 1939-XVII, pubblicato a pagina 3021 della *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1939-XVII, ove è detto « . . . . *circuiti* a sezione circolare, ecc. . . . . » deve invece leggersi: « . . . . . *tiranti* a sezione circolare . . . . . ».

(4131)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Baselice (Benevento) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Baselice (Benevento) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Baselice (Benevento) sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4076)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Palata (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Palata (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Palata (Campobasso) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4077)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Acquaviva Picena e Montalto Marche, in provincia di Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Ulpiani geom. Sabino, per la Cassa comunale di credito agrario di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno);

Colletta Ariodante, per la Cassa comunale di credito agrario di Montalto Marche (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4078)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone), Città di Castello (Perugia), Fossato di Vico (Perugia) e Roccalvecce (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Negroni conte Guglielmo, per la Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone);

Palazzeschi dott. Furio, per la Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia);

Castellani Adelmo, per la Cassa comunale di credito agrario di Fossato di Vico (Perugia);

Marchese Franco Afan De Rivera Costaguti, per la Cassa comunale di credito agrario di Roccalvecce (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4079)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 70 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del personale « Computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, concernente la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del prsonale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n 1;

Visti il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1047, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernenti gli assegni al personale statale;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 16 agosto 1939-XVII, n. 4991-7-1/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 70 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale « Computisti » degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale e tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica e ginnasiale.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi degli agenti subalterni di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1914-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1939-XIV conseguirono il grado di ufficiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24 anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare:

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922, n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità d'invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza

agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) originali o copie conformi autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera dell'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice Segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) i candidati in servizio non di ruolo presso le amministrazioni statali, aventi il titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del Presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti per i residenti all'estero, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art 3 e per i residenti nelle colonie, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'art. 23 del R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:

Scarella gr. uff. Costanzo, ispettore generale amministrativo.

Membri:

Campa cav. uff. dott ing. Omero, ispettore superiore delle imposte di fabbricazione;
Re cav dott. ing. Gaetano, ispettore superiore delle imposte di fabbricazione;
Vaccaro comm. Francesco, capo sezione;
Ferrauto cav. uff. dott. Antonio, capo sezione.

Il cav. dott. Angelo Carcione, primo segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani, e feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei in servizio non di ruolo ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931. n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935. n. 2111, 2 giugno 1936. n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, 4 febbraio 1937, n. 100 e 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n 1.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina a computista dopo il periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art 13.

A coloro che conseguano la nomina a computista in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di lire 425 giusta il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n 1047, modificato in L. 471,13, ai sensi della legge 20 aprile 1939, n. 591, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è di L. 212,50 modificato in L. 235,56, ai sensi della citata legge 20 aprile 1939, n 591.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per computista in prova negli Uffici tecnici delle Imposte di Fabbricazione

PROVE SCRITTE

Parte I.

Componimento in lingua italiana.

Parte II.

Risoluzione di un problema di aritmetica elementare e formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE

Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice — Statuto fondamentale del Regno — Carta del lavoro — Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi — Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 25 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4112)

REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1937-XVI, n. 21705, con cui venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto consorziale per i comuni di Plezzo e Sonzia, vacante al 30 novembre 1937-XVI;

Visti gli atti e verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 26 settembre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 229, del 6 ottobre stesso anno;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui al preambolo:

1) Spilimbergo dott. Giuseppe . . . . punti 52,65
2) Coglot dott. Luigi . . . . » 41,73
3) Snidero dott. Pietro . . . . » 40,20

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 29 agosto 1939-XVII

Il prefetto:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto consorziale per i comuni di Plezzo e Sonzia, vacante al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il combinato disposto degli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Spilimbergo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario per la condotta consorziale dei comuni di Plezzo e Sonzia.

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 29 agosto 1939-XVII

(3976) *Il prefetto*:

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.